



CITTÀ DI TERAMO

IL SINDACO

Prot. n. 9247 del 11-02-2020

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali
c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci n.4
67100 L'Aquila
PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Dott. Gianguido D'Alberto, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Teramo, Provincia di Teramo

RIVOLGE

la seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Questa Amministrazione, nel corso del 2015, ha approvato un Piano di ristrutturazione collocando in eccedenza nn.31 unità di personale tra cui n.1 Dirigente Tecnico del Settore "Sportello unico per l'edilizia – Energie alternative – Ambiente e promozione ecologica – Controllo e gestione dei siti e dei fattori inquinanti - ERP", cui è stata applicata la misura prevista dall'art.2, comma 11, lett. a) del D.L. n.95/2012, **convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135**, con relativa cessazione in data 30/9/2015. Tutte le funzioni e competenze ascrivibili al posto soppresso sono state accorpate a quelle in carico all'unica altra dirigenza tecnica dell'Ente.

Come previsto dalla normativa, a seguito dell'approvazione del citato Piano di Ristrutturazione e secondo il calendario di conseguimento dei requisiti da parte dei dipendenti rientranti nella fattispecie prevista dal richiamato D.L. n. 95/2012, l'Ente ha conseguentemente provveduto a sopprimere i posti ritenuti eccedenti in dotazione organica, tra cui il richiamato posto di n.1 Dirigente Tecnico, dei due posti all'epoca previsti in dotazione organica.

Come noto l'art.2, comma 3, del D.L. n.101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125, come riscontrato anche dalla Circolare n. 4/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, prevede, tra l'altro, che: *"...omissis... Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione."*

L'effetto della disposizione da ultimo richiamata, se intesa *sine die*, avrebbe in modo illogico ed irrazionale un effetto paralizzante per questo Ente così come per qualunque Comune,

quale ente territoriale più impegnato nell'erogazione diretta di servizi al cittadino, le cui attribuzioni di funzioni a vario titolo sono sensibilmente aumentate negli ultimi anni (a titolo meramente esemplificativo: si pensi alle competenze in merito al reddito di cittadinanza; alle nuove funzioni della polizia locale in materia di sicurezza integrata; agli adempimenti anagrafici per le unioni civili; al casellario dell'assistenza; al trasferimento di competenze CCIAA in materia di attività produttive; divorzi e separazioni; minori stranieri non accompagnati; richiedenti asilo; adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy, amministrazione digitale, armonizzazione contabile, codice appalti etc.), contestualmente ritrovandosi sempre più depauperata di risorse umane, sia a ragione delle lunghe limitazioni assunzionali derivanti dalla normativa (si pensi alle prescrizioni del rispetto del turn-over ed alle previsioni di cui all'art.1 comma 424 L. n. 190/2014) nonché, da ultimo, agli effetti dirompenti e repentini del decreto legge 4/20149, convertito in legge n. 26/2019 (cd. "Quota 100").

E' inoltre necessario evidenziare come a seguito dei terremoti susseguitisi del 24/8/2016, 26 e 30/10/2016 e 18/01/2017 e degli altri eventi calamitosi, l'Ente sia stato chiamato a gestire una mole sensibilmente maggiore di funzioni, competenze e risorse, anche economiche, per la ricostruzione, essendo stato inserito nel "cratere sismico" previsto dall'allegato 2 del D.L. n.189/2016, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n.229; a titolo esemplificativo si indicano i seguenti:

- gestione degli indennizzi legati al sisma, inclusi quelli per assistenza alla popolazione, e gestione delle relative banche dati;
- gestione delle pratiche relative ai MAP ed alle altre forme di assistenza alla popolazione;
- redazione ordinanze, decreti inerenti al sisma;
- gestione pratiche di assistenza alla popolazione e verifica dei requisiti;
- istruttoria delle pratiche relative al sisma secondo gli indirizzi previsti dai vari OPCM;
- ausilio ai tecnici incaricati per la conclusione delle attività di attuazione dei Piani di ricostruzione;
- istruttoria pratiche aggregati e istruttoria pratiche di costituzione dei relativi consorzi;
- effettuazione di sopralluoghi per il controllo dei lavori relativi alle pratiche di cui sopra;
- cura delle attività tecnico-amministrative connesse alla concessione dei contributi ed alla conclusione dei lavori effettuati sugli immobili riparati/ricostruiti ed in particolare:
 - istruttoria e verifica degli stati di avanzamento lavori e predisposizione degli atti per la relativa liquidazione;
 - istruttoria e verifica delle contabilità finali e la relativa liquidazione;
- assistenza ai cittadini per tutte le informazioni che gli stessi richiederanno in merito alle norme attinenti la ricostruzione o lo stato delle pratiche;
- interfaccia con gli uffici dell'USR;
- gestione delle attività di ricostruzione pubblica;
- redazione rendiconti relativi alle spese sostenute per emergenza sisma e redazione provvedimenti sindacali per la liquidazione dei fondi accreditati;
- Protezione civile, con aggiornamento della relativa pianificazione;
- espletamento di ogni altro adempimento richiesto dalla legge o dalle direttive dell'Ente..

Inoltre non può tacersi come il medesimo parametro normativo di riferimento della dotazione organica sia di fatto cambiato e non più da intendersi in termini numerici bensì in termini di spesa: le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, introdotte dal DM 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, all'art. 2, comma 2.1 sottolineano infatti il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs. 75/2017, ed affermano come la stessa dotazione organica si risolva in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile. Con ciò palesandosi in potenziale

contrasto con quanto previsto dall'art.2, comma 3, del D.L. n.101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Al fine di non compromettere il regolare svolgimento delle innumerevoli nuove attività, tra le quali quelle previste per la gestione della ricostruzione, questo Ente intende ricorrere all'istituzione di un nuovo posto di Dirigente, nella specie Tecnico, con relativa struttura organizzativa, cui affidare l'incarico di gestire tutte le nuove e sopraggiunte attività, in specie conseguenti agli eventi calamitosi e della ricostruzione che impegneranno questo Ente per numerosi anni.

Ad ogni buon conto, va precisato che il Dirigente il cui posto è stato dichiarato "eccedente", che ha fruito dell'anticipo pensionistico, avrebbe raggiunto i requisiti per il collocamento a riposo, secondo le decorrenze di seguito riportate ed ormai decorse:

- dall'1/2/2018 per la pensione anticipata;
- dall'1/1/2020 per la pensione di vecchiaia.

Tanto premesso, si chiede di voler cortesemente formulare un parere sul seguente quesito:

- tenuto conto:
 - del carattere essenziale ed imprescindibile delle nuove funzioni e servizi in capo al Comune, quale ente territoriale più impegnato nell'erogazione diretta di servizi al cittadino nonché e nello specifico per i Comuni del cratere sismico, quale il comune di Teramo, di funzioni e dei servizi connessi alla gestione delle conseguenze degli eventi sismici e delle conseguenti attività finalizzate alla ricostruzione
 - del superamento normativo della nozione di dotazione organica in termini numerici;
 - e della circostanza che a far data dall'1/2/2018 (per la pensione anticipata) o a far data dall'1/1/2020 (per la pensione di vecchiaia), il dirigente, il cui posto è stato dichiarato "eccedente", che ha fruito dell'anticipo pensionistico, avrebbe comunque maturato i requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente

si chiede se questo Ente possa ricostituire un posto da Dirigente Tecnico in dotazione organica, affidatario della gestione di materie comunque diverse da quelle all'epoca assegnate al Settore dell'Ente nell'alveo degli obiettivi previsti dal Programma di mandato, dal Piano delle performance, dalle nuove e sopraggiunte esigenze di riorganizzazione dell'Ente, con ciò potendosi considerare non più vigente o comunque non più operante – essendo comunque superata la data in cui il Dirigente il cui posto è stato dichiarato "eccedente" ha raggiunto i requisiti per il collocamento a riposo - il divieto di ripristinare, nella dotazione organica, la posizione dichiarata eccedentaria, stabilito dall'art.2, comma 3, del D.L. n.101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n.125, riscontrato anche dalla Circolare n. 4/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto tale fattispecie potrebbe essere condivisa da altri comuni ed enti, in specie quelli rientranti nel cratere sismico così come individuato dal D.L. n.189/2016 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n.229, che, quindi, potrebbero addirittura trovarsi nell'impossibilità di attendere alle emergenziali e fondamentali attività conseguenti ai fenomeni sismici e metereologici ovvero essere impossibilitati ad assolverle in tempi congrui, accumulando ritardi che determinano maggiori oneri per la finanza pubblica relativamente alle risorse assegnate nelle more della ricostruzione (es.: contributi per l'autonoma sistemazione), nonché ai maggiori finanziamenti che si renderebbero necessari a causa dei ritardi nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati, non sottovalutando gli effetti negativi per le attività produttive e per le popolazioni a causa del loro allontanamento dal territorio, dalle ordinarie condizioni di vita, patiti in seguito alla dichiarata inagibilità delle loro abitazioni.


Le norme riguardanti il quesito sono:

- art. 110 D Lgs, n.267/2000
- art.2, comma 3, del D.L. n.101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- art. 6 D.Lgs. n. 165/2001

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:
non risultano.

Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti:
non risultano.

Firma del Legale Rappresentate



IL SINDACO
Gianguido D'Alberto

Teramo "Città Aperta al Mondo" - UNICEF, 1989

Città di Teramo - via Carducci n.33, 64100 TERAMO - PEC:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it